

Sentenza n. 7 del 30/05/2017  
Ruolo T.F. n. 007/2017

**IL TRIBUNALE FEDERALE  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Il giorno 19/05/2017 alle ore 15:00 c/o gli uffici federali composto dagli  
Avv.

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente  
Avv. Andrea Giugni – Componente supplente  
Avv. Filippo CECE – Componente supplente

si è riunito per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del  
procedimento disciplinare n° 1/2017, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti del tesserato **Sebastiano Sesto**, Giudice Arbitro - responsabile regionale  
CUG - Sicilia.

**Premessa**

- in data 2 gennaio 2017, nell'ambito di altro procedimento disciplinare (rubricato al n. 17/2016) pendente a carico di Angelo Alessandro Trovato, questi depositava una memoria difensiva con cui segnalava alcune condotte asseritamente antiregolamentari poste in essere dal Sig. Sesto Sebastiano e dal Sig. Testoni Paolo durante la manifestazione sportiva denominata "Trofeo delle tre piste dell'Adriatico" svoltosi nei giorni 6-8 agosto 2016.
- la Procura Federale apriva, quindi, il presente fascicolo disciplinare a carico di entrambi;
- dalla memoria difensiva prodotta dal sig. Trovato poteva evincersi che:
  - il sig. Sesto Sebastiano aveva accettato la designazione quale Giudice di Gara per la predetta manifestazione, nonostante il figlio, Salvatore, vi gareggiasse come atleta;
  - questi, durante la tappa svoltasi a Civitanova Marche, si sarebbe rivolto al Signor Trovato con gli epiteti: "pezzo di merda, pezzo di merda";
  - lo starter Paolo Testoni, a seguito delle rimostranze rivoltegli da Angelo Alessandro Trovato e relative ad un fallo fischiato per due volte all'atleta Riccardo Trovato, avrebbe risposto: «Ehi ragazzino, mi stai rompendo il cazzo!», aggiungendo esplicite minacce quali: «ti aspetto fuori, so dove alloggi»;

- a tale ultimo fatto avrebbe assistito il signor Giovanni D'Eugenio, il quale avrebbe anche suggerito al signor Trovato di desistere dalla diatriba in quanto il Testoni sarebbe un soggetto facile a scaldarsi;
- il Procuratore federale riteneva le accuse mosse nei confronti del signor Paolo Testoni infondate, manifestando autonomo intendimento di archiviazione, in quanto il signor Giovanni Di Eugenio, testimone indicato dall'esponente, escusso in data 15 febbraio 2017, negava di avere udito il signor Testoni pronunciare insulti o minacce all'indirizzo del signor Trovato e di avere mai pronunciato la frase: «lascia perdere perchè Testoni è un soggetto che si scalda facilmente»;
- il comportamento tenuto dal signor Sesto Sebastiano appariva alla Procura Federale lesivo dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia e Disciplina in relazione alla violazione dell'art. 11 - «Norme di comportamento» del Regolamento Generale Comitato Ufficiali di Gara il quale recita: *«A tutti i tesserati del C.U.G. è fatto divieto di: accettare le designazioni a Campionati e Manifestazioni nei quali gareggi il proprio figlio in qualità di atleta»;*
- a conferma della condotta antiregolamentare da lui posta in essere, la Procura Federale acquisiva documentazione relativa al Trofeo città di Civitanova – Memorial Andrea Campitelli, svoltosi il 7 agosto 2016, da cui si evinceva la partecipazione dell'atleta Sesto Salvatore nella gara arbitrata dal G.A. Sesto Sebastiano;
- la Procura Federale riteneva, altresì, che Il signor Sesto Sebastiano avesse, altresì, violato l'art. 6 del Regolamento di Giustizia della F.I.S.R. per avere rivolto al sig. Trovato la frase: *«pezzo di merda, pezzo di merda»;*
- in data 27 febbraio 2017 veniva notificato atto di conclusione delle indagini e relativo intendimento di deferimento;
- il 2 marzo 2017 pervenivano memorie difensive al Procuratore Federale con le quali venivano anche indicati alcuni testimoni a difesa;
- il 23 marzo 2017 il Procuratore Federale, ritenuta la condotta posta in essere dal Signor Sesto passibile di valutazione disciplinare, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale Federale, affinché procedesse per la violazione dell'art. 1 - «Doveri ed Obblighi» del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.S.R. in relazione alla violazione dell'art. 11 - «Norme di comportamento» del Regolamento Generale Comitato Ufficiali di Gara, e dell'art. 6 - «Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali» del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere offeso il tesserato Angelo Alessandro Trovato pronunciando le frasi sopra riportate;
- l'udienza veniva fissata per il 21 aprile 2017;
- in vista dell'istruttoria dibattimentale l'incolpato produceva memoria difensiva "di replica" nella quale:
  - ✓ affermava che *«il Procuratore prende atto delle falsità dichiarate dal Sig. Trovato Alessandro Angelo non ritenendo di procedere nei*

*confronti del Giudice Testoni in quanto seccamente smentito dal Sig. Di Eugenio»;*

- ✓ *«in istruttoria è risultato evidente la condotta del Trovato che sicuramente non ha rispetto e stima nel lavoro svolto dai Giudici in quanto già sanzionato per lo stesso motivo dal Giudice Sportivo»;*
- ✓ *di non aver violato l'articolo 11 del Regolamento Generale del C.U.G., perché si sarebbe diligentemente attenuto alla circolare diramata a chiarimento dal Segretario Generale, Angelo Iezzi, che dispone che solo nella gara in cui gareggia il figlio - e, quindi, non nella intera manifestazione, Trofeo o Campionato - il Giudice, è tenuto a farsi sostituire nel ruolo;*
- ✓ *chiedeva di ammettere, in quanto ammissibili e rilevanti, come testimoni i sigg. Enzo Basile (giudice designato nel Trofeo) e Roberta Marchegiani (designatore presente in tribuna al Trofeo stesso) sui seguenti capitoli di prova:*
  - *vero è che il Sig. Sesto, designato Giudice Arbitro, al momento della gara del figlio si sostituiva nel ruolo lasciando quello di maggiore responsabilità al Sig. Enzo Basile?*
  - *vero è che il Sig. Sesto, in tal senso, occupava una porzione di pista obiettivamente molto distante dalla balaustra ove gravitava il Sig. Trovato e quindi era materialmente impossibile sentire qualsiasi o qualsivoglia frase?;*
- *all'udienza del 21 aprile 2017 erano presenti il Procuratore Federale ed il sig. Sebastiano Sesto in collegamento Skype;*
- *su richiesta dell'incolpato e con il consenso del Procuratore Federale, il Tribunale ammetteva come testimoni Enzo Basile e Roberta Marchegiani, come da lista annessa alla memoria difensiva depositata il 12 aprile 2017, rinviando per l'adempimento all'udienza del 19 maggio 2017;*
- *all'udienza del 19 maggio 2017, presenti il Procuratore Federale ed il sig. Sebastiano Sesto in collegamento Skype, i testimoni deponevano riferendo quanto segue:*
  - **Roberta Marchegiani:** *«Sesto Sebastiano era stato da me designato come giudice arbitro nel Trofeo delle tre piste dell'Adriatico, ma durante la competizione alla quale ha partecipato il figlio, ha delegato il sig. Enzo Basile. Pur sapendo che alla competizione avrebbe partecipato il figlio, non mi sono posta dubbi nel designarlo poiché, per come era stata pubblicizzata e per quanto era a mia conoscenza, si trattava di un trofeo internazionale e gli arbitri Sesto Sebastiano e Enzo Basile sono due arbitri internazionali. Sono stata presente alla manifestazione nella sola tappa di Martin Sicuro rimanendo fuori dalla pista, perché sono la designatrice della giuria».*
  - **Enzo Basile:** *«Sono stato nella giuria del trofeo delle tre piste come giudice di percorso e ho partecipato a tutte e tre le giornate. Come da designazione il Sig. Sesto Sebastiano è stato il giudice arbitro*

*nella manifestazione, alla quale ha partecipato come atleta anche il figlio che, per quanto mi ricordi, era iscritto nella prima e nell'ultima giornata di gara. In tali occasioni il sig. Sesto mi ha designato a fare il giudice arbitro in sua vece, ricoprendo lui un ruolo secondario; sono stato io a chiedergli di non astenersi».*

*«Il giudice arbitro ha un ruolo apicale ed è lui che prende le decisioni; ha la responsabilità dell'operato della giuria ed è lui che firma i verbali di gara».*

A domanda del Tribunale avente ad oggetto il ruolo effettivamente svolto dal sig. Sesto nelle gare alle quali ha partecipato il figlio, il teste rispondeva:

*«Il suo ruolo è stato secondario».*

A domanda del Tribunale su chi è tenuto a sottoscrivere il referto di gara, sulle modalità di compilazione ed in ordine a chi ha sottoscritto quello relativo alla manifestazione in parola il teste risponde:

*«Il referto è compilato e sottoscritto dal giudice arbitro. Se mi chiedete se in quell'occasione Sebastiano Sesto ha firmato il referto non lo so dire. Esiste un unico referto per la manifestazione, non vi era obbligo da parte mia refertare la singola gara per la quale venivo delegato».*

A domanda del Tribunale in merito ad eventuali situazioni di attrito venutesi a creare fra l'arbitro Sesto ed altri tesserati il teste risponde:

*«Purtroppo il regolare svolgimento delle gare è stato perturbato, in particolare nel secondo giorno di gara, da un atteggiamento aggressivo e violento messo in atto da un tale che, allora, non conoscevo e che solo successivamente ho scoperto trattarsi del sig. Trovato, il quale ha dato vita a numerosi episodi di intemperanza, portandosi addirittura all'interno nel recinto di gara per inveire contro un altro arbitro (che non era Sesto). Tale comportamento inadeguato si è protratto, portando grave disagio, anche nella terza giornata ed ha coinvolto non solo l'arbitro Sesto Sebastiano, ma anche il figlio, tanto che è stato cancellato il suo nome dalla bacheca in cui venivano esposti i referti. Il sig. Trovato aveva avuto uno screzio con l'arbitro Testoni e Sesto Sebastiano è intervenuto per dividerli. Durante l'ultimo giorno delle gare ho applicato io stesso un provvedimento disciplinare ad un ragazzo che, poi, ho saputo essere il figlio di Trovato, dal quale ho ricevuto insulti che mi hanno costretto a prendere provvedimenti anche suoi nei confronti».*

A domanda del Procuratore Federale in merito ad eventuali ingiurie profferite dall'arbitro Sesto in direzione del sig. Trovato o di altri membri della sua famiglia il teste risponde:

*«Non ho udito assolutamente alcuna ingiuria, voglio, anzi, precisare che nell'ultimo giorno di gare con la musica ad alto volume, il*

*pubblico che rumoreggiava e per come era predisposta la pista non si poteva sentire niente»;*

- Il sig. Sesto Sebastiano rendeva spontanee dichiarazioni nel contesto della quali ribadiva, come da verbale, di essere stato designato dalla responsabile del CUG corsa sul presupposto che la gara fosse di categoria internazionale; di avere successivamente ritenuto, una volta preso atto che si trattava di competizione nazionale, che, pur partecipandovi il figlio, quella designazione non dovesse comunque ritenersi illegittima, rilevando come il presidente del CUG non abbia adottato provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti.
- Esaurita l'istruttoria dibattimentale ed in assenza di ulteriori richieste le parti venivano invitate a concludere;
- il **Procuratore Federale** chiedeva:
  - *il proscioglimento dell'incolpato per la violazione di cui all'art. 6 del RGD;*
  - *la sanzione della squalifica di giorni 15 per quanto riguarda la violazione di cui agli artt. 1 R.G.D. e 11 Norme di Comportamento Generale del CUG;*
- il sig. **Sesto Sebastiano**, argomentando come da verbale, chiedeva di essere prosciolto da ogni accusa.

#### **In fatto**

La ricostruzione dei fatti operata nel corso del dibattimento ha consentito di appurare l'equivoco che ha determinato la designazione come arbitro del sig. Sesto alla manifestazione, nonostante ad essa risultasse iscritto come atleta il proprio figlio: il trofeo era stato organizzato e pubblicizzato come gara internazionale, per cui non sarebbe stato applicabile, ad essa, l'obbligo, vigente in ambito nazionale, di astenersi.

L'originaria designazione del Sesto da parte della Marchegiani risultava, infatti, esplicitamente effettuata in relazione allo svolgimento di una gara internazionale.

La circostanza che, nel caso di specie, l'incolpato abbia concretamente ed effettivamente esercitato (non importa con quale grado di rilevanza) le funzioni arbitrali emerge, tuttavia, senza alcun dubbio, alla luce della deposizione resa dal teste Basile e della circostanza che egli abbia sottoscritto, come unico firmatario, il referto di gara.

#### **In diritto**

La norma invocata (art. 11 Norme CUG) sanziona i tesserati che accettino la propria designazione «a Campionati e Manifestazioni nei quali gareggi il proprio figlio in qualità di atleta».

Una volta resosi conto - anche se ciò si fosse verificato sul campo di gara - del livello nazionale della manifestazione, l'incolpato avrebbe dovuto, pertanto, astenersi dall'arbitrare la competizione alla quale partecipava il proprio figlio, anche se relegato nello svolgimento di ruoli secondari o marginali (come riferito dal teste Basile).

Né può sostenersi (ed, infatti, l'incolpato non lo ha sostenuto) che un suo eventuale passo indietro avrebbe rischiato di pregiudicare il regolare svolgimento della competizione - configurando, così, una possibile ipotesi di inesigibilità della condotta - poiché è risultato dall'istruttoria che, per quella manifestazione, erano stati designati altri giudici qualificati e idonei a rimpiazzare il Sesto nel ruolo, tali da garantire l'efficace espletamento e la continuità del servizio, anche in caso di sua abdicazione.

La fattispecie disciplinare in relazione alla quale si procede (artt. 1 R.G.D. ed 11 delle Norme di Comportamento Generale del CUG) configura, inoltre, un'ipotesi di responsabilità legata al solo "pericolo" che possa derivare dalla mancata astensione dell'arbitro, ragion per cui, nella vicenda *de qua*, risulta sanzionabile la circostanza oggettiva di avere consapevolmente svolto funzioni di arbitro in una gara di livello nazionale che vedeva in lizza il proprio figlio, e ciò a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa la buona fede o la esiguità della condotta.

Tanto premesso va sottolineato come il Tribunale non abbia rilevato, a tale proposito, alcun favoritismo od altro pregiudizio sportivo nelle gare cui il Sesto ha svolto le funzioni arbitrali.

L'errore indotto nell'incolpato al momento della designazione, attraverso l'erronea rappresentazione del livello della competizione può ritenersi, altresì, configurabile alla stregua d'una circostanza attenuante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 4° del RGD.

Sulla dosimetria sanzionatoria rilevano, infine, la constatazione del rigore e della dedizione che caratterizza - ed ha caratterizzato nel tempo - la pluriennale attività svolta dal sig. Sebastiano Sesto nel ruolo di arbitro, a servizio delle regole sportive e delle norme federali, l'assenza di precedenti disciplinari e la condotta processuale, che questo Tribunale ha apprezzato come corretta ed adeguata.

#### **P.Q.M.**

Sulla base di quanto sopra esposto, il Tribunale Federale, come sopra composto :

- **ASSOLVE** il Sig. Sesto Sebastiano in relazione alla contestazione di cui all'art 6 R.G.D. per insussistenza del fatto;
- **CONDANNA** il medesimo in relazione all'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 del R.G.D. ed 11 del Regolamento Generale Comitato Ufficiale di Gara applicando nei suoi confronti la sanzione dell'ammenda in misura pari ad € 150,00.

Sussistendo giustificati motivi connessi alla natura peculiare delle questioni esaminate ed in considerazione dell'istruttoria svolta, il Tribunale riserva il deposito della motivazione in gg. 10 liberi, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Filippo Cece.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 19 maggio 2017.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Andrea GIUGNI – Componente supplente

F.to Avv. Filippo CECE – Componente supplente